



COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

Numero Registro Generale 45 del 04-10-2022

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E CANALI LUNGO LA VIABILITÀ APERTA ALLA CIRCOLAZIONE PUBBLICA DA PARTE DEI PRIVATI FRONTISTI E REGOLAZIONE DELLA VEGETAZIONE AGGETTANTE SU PROPRIETÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

Premesso che:

- sempre più frequentemente, il clima è caratterizzato da eventi meteorici intensi che potrebbero creare nel territorio comunale fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico e pertanto potrebbero comportare gravi danni a persone, cose infrastrutture, al patrimonio edilizio abitativo e produttivo e mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della circolazione stradale.
- risulta importante accertare che il reticolo idrografico e la rete di scolo delle acque non versino in un cattivo stato di manutenzione e risultino parzialmente o totalmente occlusi da materiale terroso, vegetazione e rifiuti che ne comprometterebbero la funzionalità idraulica;
- il reticolo idrografico può risultare frequentemente compromesso nei comprensori diffusamente coltivati e nei seminativi dove, per effetto di una conduzione dei fondi non sempre idonea alle situazioni pedologiche e morfologiche del terreno, si manifestano fenomeni di erosione del suolo e a ruscellamento eccessivo di acque. Si fa riferimento in particolare alla seguente casistica:
 - alla mancata periodica manutenzione dei fossi naturali, dei canali di scolo e delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali per la regimazione delle acque superficiali che andrebbero stagionalmente ripristinate nella sezione e tracciato;
 - alla eliminazione o ricolmata delle scoline per eliminare tare improduttive e agevolare le lavorazioni meccaniche;
 - alla lavorazione andante dei terreni a ridosso delle sponde dei corsi d'acqua ed in aree pendenti con eliminazione dei cotichi erbosi permanenti, aree cespugliate e siepi naturali e terreni saldi che proteggono il suolo dall'erosione;
- queste condizioni, congiuntamente al cambiamento del regime delle precipitazioni, costituiscono un grande fattore di rischio per il verificarsi di eventi idrogeologici critici.

Considerato che il Sindaco ha competenze in materia di Protezione Civile ed in particolare nella prevenzione dei rischi da eventi meteorologici eccezionali e da fenomeni di dissesto ad essi connessi.

Ritenuto necessario:

mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i fossi di guardia a margine della carreggiata stradale ed i terreni prospicienti la suddetta viabilità, al fine di renderne più sicura la percorrenza e agevolare il deflusso delle acque;

garantire la regolare visibilità delle strade per evitare conseguenti possibili pericoli per gli utenti della strada, con particolare riferimento alle curve stradali, provvedendo a contenere, come

prescritto dal Codice della Strada, rovi, erbacce, alberi, arbusti, siepi e ramaglie sporgenti, nonché coltivazioni agricole (tipo mais);

mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, etc...) delle acque meteoriche prospicienti le strade del territorio, per mantenere sicura la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico e scongiurare possibili allagamenti alle abitazioni e ai terreni coltivati;

mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale, con interventi periodici di spurgo e pulizia, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge;

Considerato che tra i fattori che possono determinare le condizioni di pericolo di cui sopra si individuano le azioni e i comportamenti anche reiterate quali la mancata manutenzione dei corsi d'acqua e del reticolo di scolo, la mancata regimazione idraulica nei fondi agricoli, la coltivazione di terreni con limiti di lavorabilità dovuti alla pendenza o alla loro mobilità, l'alterazione delle fasce di rispetto dei fossi;

Ritenuto necessario adottare sul territorio comunale le necessarie misure volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e danno alle infrastrutture pubbliche e ai beni pubblici e privati, dovute all'impeto delle acque;

Visto il Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

Visto il D.Lgs 18-8-200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale - artt. 53 finalità, 61 funzioni, 62 competenze;

Visto il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive mm.ii. (in particolare art. 5- 15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

Vista la L. n. 241/1990 art. 8 comma 3 (**Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento**);

ORDINA

1. ai proprietari, agricoltori, usufruttuari, affittuari, detentori e conduttori a qualsiasi titolo di terreni e immobili siti sul territorio comunale, di porre in essere a partire dalla data di pubblicazione della presente, tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi di propria competenza per regimare e governare correttamente le acque meteoriche e precisamente:

- ❖ mantenere in piena efficienza i fossi colatori naturali, i canali di bonifica ed il reticolo di scolo interno e lungo i confini della proprietà, programmando interventi di ripulitura che dovranno essere periodicamente eseguiti per rimuovere ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque, anche in corrispondenza dei passi carrai tombinati; dovrà essere asportato il materiale terroso, i rifiuti e le parti di piante accumulatisi nel tempo, risagomando ove necessario l'originale sezione e pendenza dagli alvei mantenendone la naturale sinuosità e pendenza, sfalciando la vegetazione erbacea, i rovi e le canne eccessivamente sviluppati, tagliando piante pericolanti o che si siano sviluppate nell'alveo previa comunicazione alle autorità competenti;

- ❖ taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su viabilità e/o aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio;

- ❖ potatura, regolazione e riduzione di alberi, arbusti, siepi e ramaglie sporgenti, rimozione del materiale prodotto nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su viabilità, aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio;

- ❖ abbattimento o potatura di alberature che provochino danno ad aree pubbliche, sedi stradali o luoghi di pubblico passaggio, manufatti tecnologici e sottoservizi a rete;

- ❖ taglio dell'erba e vegetazione spontanea in genere, spurgo e pulizia di fossi e canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e nelle opere destinate alla loro raccolta;
- ❖ regolazione, sagomatura e rimozione tempestiva delle frane che interessino cigli e scarpate nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubblica, di uso pubblico o di pubblico passaggio, con l'accortezza di porre in atto tutti quei lavori idonei a prevenire il verificarsi di frane e smottamenti.;
- ❖ ricavatura e spurgo dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi stradali, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

INOLTRE RAMMENTA CHE

Nella conduzione dei terreni agrari e nelle lavorazioni deve essere sempre assicurata:

Nei fondi in pendio dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte dalle autorità competenti nei casi di pericolo di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

Anche nei terreni saldi costituiti da coltivi abbandonati vige l'obbligo di mantenere in piena efficienza i fossi di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico

La realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti e quelle riportate in planimetria catastale, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
- b) nei terreni boscati non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere ad eccezione dei casi autorizzati.

Nella gestione delle Opere Idrauliche, negli alvei, nelle sponde e opere di difesa dei corsi d'acqua:

In nessun caso si può deviare il percorso di un fosso demaniale, occupare le sue aree di pertinenza, realizzare attraversamenti o alterare le fasce di rispetto senza avere preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti.

Per la realizzazione di interventi od opere che non rientrano nella ordinaria attività libera di conduzione dei fondi è necessario acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro prescritto dalla vigente normativa.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione degli interventi;

DISPONE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno eventualmente sostenute da questa Amministrazione

AVVERTE CHE

Le autorità di vigilanza competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza al fine di prevenire eventuali pericolo per la pubblica e privata incolumità e danni alle cose.

Nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;

Nel caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà applicata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;

Le inosservanze alla presente Ordinanza, salvo specificamente sanzionate per disposizioni di legge e che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 267/2000 con sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 , data la rilevanza della materia ed alla gravità delle conseguenze.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, all'articolo 11, *“Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*.

In caso di reiterazione delle violazioni si applica quanto previsto all'art. 8 bis della L. n. 689/1981 e smi,

DISPONE CHE

- La Forza Pubblica è incaricata di osservare e far osservare la presente ordinanza anche in attività di prevenzione.

Il presente atto sia trasmesso:

- alla Prefettura di Perugia - PEC: entilocali.prefpg.interno.it

- Al Comando Stazione Carabinieri di Tuoro sul Trasimeno – PEC: tpg28566.carabinieri.it

- Alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Passignano sul Trasimeno – PEC: fpg43624.carabinieri.it

- Alla Regione Umbria Dipartimento di Protezione Civile -PEC: centroprotezionecivile.regione.umbria.it

- Alla Direzione Regionale Ambiente – PEC: direzioneambiente.regione.umbria.it

- Alla Provincia di Perugia –PEC: provincia.perugia.umbria.it

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE CHE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. tutti decorrenti dalla data di notifica ai destinatari della presente ordinanza.

Tuoro sul Trasimeno, 04-10-2022

IL SINDACO

dott.ssa MARIA ELENA MINCIARONI

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS N. 82 del
7/03/2000